



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore RANUCCI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2012**

Disposizioni fiscali per favorire l'emissione di obbligazioni e titoli di debito da parte di società di progetto

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è finalizzato ad agevolare l'emissione e il collocamento di obbligazioni da parte di società di progetto, rendendole, tramite una serie di agevolazioni fiscali, appetibili per gli investitori privati.

L'intervento si rende necessario, nell'attuale fase congiunturale che vede il Paese in una situazione di recessione, per consentire al nostro sistema economico produttivo, ed in particolare al settore delle costruzioni e a quello della finanza, di poter invertire tale tendenza verso la crescita. Numerose rilevazioni empiriche effettuate nel corso degli ultimi anni, infatti, hanno dimostrato la stretta correlazione esistente tra crescita dell'offerta infrastrutturale e crescita dell'economia e i dati statistici disponibili dimostrano che gli investimenti per l'ampliamento del patrimonio infrastrutturale producono un'accelerazione della crescita sia in termini di PIL sia in termini occupazionali tre volte superiore a quanto impiegato.

In una situazione di forte difficoltà delle finanze pubbliche e di progressivo arretramento dell'intervento pubblico in opere infrastrutturali, l'attrazione di capitali privati per la realizzazione di tali opere appare del tutto indispensabile. Ciò comporta, inevitabilmente, il necessario riconoscimento di agevolazioni fiscali in favore degli investitori privati che impegnano capitali propri, nel caso specifico in titoli ed obbligazioni emessi da società di progetto per la realizzazione di opere infrastrutturali.

Tale importante iniziativa nasce e si inquadra nel più generale contesto europeo che prevede lo sviluppo diffuso di forme di finanziamento delle infrastrutture pubbliche volte ad attrarre capitale privato. In particolare, prende a riferimento l'iniziativa della

Commissione europea denominata «*Project bond 2020*», promossa allo scopo di orientare gli investitori istituzionali verso il finanziamento a lungo termine di progetti infrastrutturali rilevanti nei settori del trasporto, dell'energia e della banda larga.

In Italia, l'intervento in materia di *project bond* è stato introdotto dall'articolo 41 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, meglio noto come decreto sulle liberalizzazioni. Nel riformulare l'articolo 157 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il legislatore, tuttavia, non ha previsto agevolazioni di carattere fiscale, in assenza delle quali lo strumento appare di difficile utilizzo. Per di più, l'attuale formulazione dell'articolo potrebbe non rendere possibile l'emissione di obbligazioni di progetto per rifinanziare un debito già contratto dalla società per la realizzazione dell'opera. L'insieme dei suddetti inconvenienti ha finora fortemente limitato l'appetibilità dello strumento obbligazionario in quanto lo stesso è più agevolmente collocabile sul mercato una volta che l'opera è completata ed entrata in esercizio. Il disegno di legge, pertanto, interviene in tale contesto per correggere e rendere vantaggioso l'investimento privato in obbligazioni e titoli di debito emessi da società di progetto.

Nel merito, il comma 1 dell'articolo 1, ha la finalità di incentivare la sottoscrizione di obbligazioni di progetto, introducendo un incentivo fiscale alla sottoscrizione di obbligazioni di progetto, accordando loro un'aliquota di ritenuta sugli interessi equivalente a quella attualmente prevista per i titoli di Stato, ovvero pari al 12,50 per cento.

Il comma 2 dell'articolo 1 chiarisce che l'emissione di obbligazioni di progetto può essere diretta anche a consentire operazioni di rifinanziamento di precedenti debiti prima della relativa scadenza. In questo modo è chiarita la possibilità di procedere prima con prestiti ponte a valle dei quali strutturare e collocare *project bond*.

Il comma 3 dell'articolo 1 è finalizzato ad evitare che l'applicazione dell'ordinario regime di imposizione indiretta applicabile alle operazioni di emissione di *project bond* possa rendere eccessivamente oneroso, soprattutto rispetto ad un finanziamento bancario, il perfezionamento del prestito obbligazionario e degli atti ad esso connessi.

Infine, il comma 4 dell'articolo 1 è volto a ricondurre il trattamento fiscale degli interessi pagati dal concessionario sui *project bond* a quello degli interessi pagati sui finanziamenti bancari, escludendo pertanto l'applicazione dei limiti di deducibilità assoluta di cui all'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Le disposizioni previste, pur trattandosi di agevolazioni, non comportano una minore entrata per il bilancio dello Stato in quanto lo strumento del *project bond*, seppure previsto dalla normativa vigente, non è ancora presente sul mercato.

Per quanto sopra esposto, i presentatori auspicano un esame ed un'approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Gli interessi delle obbligazioni emesse dalle società di progetto di cui all'articolo 157 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono soggette allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico.

2. L'emissione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 157 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, è consentita anche ai fini del rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione delle infrastrutture o delle opere connesse al servizio di pubblica autorità di cui siano titolari le società di progetto di cui al comma 1.

3. Le garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle società di progetto di cui al comma 1, nonché le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di cui rispettivamente al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

4. All'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: «diversi dalle banche» sono inserite le se-

guenti: «e dalle società di cui all'articolo 157 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi o forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163».





